

ALLEGATO 1



REGIONE LAZIO

Assessorato alla Sanità

DIPARTIMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

24 MAG. 2001

4876/10F

Allegato 10/MS

COMMISSIONE TECNICA ANIMALI ESOTICI

Prot. 1102
del 05/6/01

Aziende USL
Servizi Veterinari
Regione Lazio
Loro Sedi

01 GIU. 2001
Prot. N° 4295
VST.
PS

Oggetto: Detenzione e commercio di animali esotici.

In riferimento alla precedente lettera di questa Commissione prot. n.8028 del 24/11/2000, si fa presente che pervengono spesso domande per la detenzione di animali esotici in cui non sono stati svolti alcuni aspetti dell'istruttoria o che non sono state compilate in modo conforme alla Legge regionale in oggetto o al relativo regolamento. Ciò può indurre la Commissione a richiedere ulteriore documentazione o addirittura a respingere alcune domande che dovranno in seguito essere ripresentate con perdita di tempo per i cittadini, per i Commissari e per le Aziende USL, oltre agli eventuali disagi per gli animali detenuti.

Simili inconvenienti potrebbero essere evitati se, prima di inoltrare le domande alla Commissione, i Servizi Veterinari delle Aziende USL verificassero che le stesse siano compilate secondo le modalità di seguito rappresentate:

1. Le domande di autorizzazione devono essere compilate in modo conforme ai modelli di cui agli allegati I e II del Regolamento regionale 27 gennaio 1997, n.1. In particolare deve essere sempre indicato il nome di ogni specie per la quale si chiede l'autorizzazione alla detenzione, all'allevamento ed al commercio, secondo la nomenclatura scientifica. Domande in cui vengono indicati i nomi comuni degli animali solo in italiano o in modo generico, possono mettere la Commissione nell'impossibilità di poter esprimere il proprio parere.
2. Gli animali domestici non rientrano nella definizione di animali esotici di cui all'articolo 1 della Legge regionale 14 dicembre 1990, n.89, pertanto la loro detenzione, allevamento e commercio non sono soggetti al parere di questa Commissione. Poiché in alcuni casi la distinzione tra animali selvatici e domestici può lasciar adito a dubbi, si allega un elenco di animali che la Commissione, provvisoriamente, considera domestici (allegato A). Qualora si vogliano detenere soggetti provenienti direttamente dalle popolazioni selvatiche esotiche originarie degli animali domestici, è comunque necessaria l'autorizzazione.
3. Gli animali selvatici autoctoni facenti parte della fauna italiana (allegato B) non rientrano nella definizione di animali esotici di cui all'articolo 1 della Legge regionale 14 dicembre 1990, n.89, pertanto la loro detenzione, allevamento e commercio non sono soggetti al parere di questa Commissione. Va tuttavia tenuto presente che la detenzione ed il commercio della grande maggioranza delle specie italiane di Mammiferi ed Uccelli sono vietati dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21, lettera bb), cc) ed ee) e che la detenzione ed il commercio di molte specie di Rettili ed Anfibi della fauna italiana (allegato c) sono vietati

Handwritten signature

HB

X

dalla Legge regionale 5 aprile 1988, n.18.

4. Gli animali alloctoni vanno considerati come facenti parte della fauna italiana e pertanto la loro detenzione, allevamento e commercio non sono soggetti al parere di questa Commissione. Si allega un elenco provvisorio delle specie alloctone (Allegato D).
5. La detenzione ed il commercio delle specie elencate negli allegati A,B,C e D della Convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali minacciate, come modificati dal regolamento (CE) n.2724/2000 della Commissione del 30 novembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 320 del 18 dicembre 2000, non possono essere autorizzati, a meno che l'interessato non sia in grado di esibire l'appropriata certificazione ai sensi del Regolamento CITES n.338/97 del 9 dicembre 1996, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 61 del 3 marzo 1997.
6. La detenzione ed il commercio delle specie elencate nell'allegato del Regolamento (CE) n.191/2001 della Commissione del 30 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 29 del 31 gennaio 2001, non possono essere autorizzati, a meno che l'interessato dimostri che la loro introduzione nella Comunità sia avvenuta prima della sospensione disposta dal Regolamento stesso e dal precedente Regolamento (CE) n.1988/2000 della Commissione del 20 settembre 2000, ora abrogato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L. 237 del 21 settembre 2000.
7. La detenzione di animali pericolosi inclusi nell'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente del 19 aprile 1996 (allegato E) è vietata e non può quindi essere autorizzata, ad eccezione degli esemplari vivi delle specie di cui all'allegato B del decreto stesso (allegato F) appartenenti ad allevamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 17 della Legge 11 febbraio 1992, n.157.
8. Le caratteristiche delle gabbie, delle teche e dei recinti degli animali, per i quali viene presentata domanda di detenzione per il commercio, devono corrispondere ai requisiti stabiliti dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del Regolamento regionale 27 gennaio 1997, n.1. In particolare la Commissione indica provvisoriamente dimensioni minime per determinati gruppi tassonomici di animali destinati al commercio in considerazione del fatto che l'animale vi sarà alloggiato solo temporaneamente (allegato G). Per le domande di detenzione ai fini non commerciali e per quelle di allevamento, la Commissione si riserva di indicare dimensioni diverse.
9. Le gabbie, teche e i recinti debbono possedere attrezzature che corrispondano al disposto degli articoli 5, comma 1, lettere b) e c), commi 2,3,e 4 e articolo 6 del Regolamento regionale 27 gennaio 1997, n.1, nonché quelle sotto elencate (allegato H).

L'Azienda USL deve accertare il possesso, da parte del richiedente, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a) della Legge regionale 14 dicembre 1990, n.89, e dell'articolo 4, comma 2, lettera b) del Regolamento regionale 27 gennaio 1997, n.1.

Nell'inoltrare la pratica alla Commissione Tecnica Regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento citato, l'Azienda USL è invitata a specificare di avere verificato che:

- le dimensioni delle gabbie,teche o recinti non siano inferiori a quelle indicate dalla Commissione
- per alcuni gruppi tassonomici, che le stesse gabbie teche o recinti possiedano le attrezzature necessarie, indicando quali
- il richiedente sia in possesso delle nozioni principali di zoologia, etologia ed igiene.


Si rammenta che da parte dell'Azienda USL è necessario sempre verificare l'appartenenza degli animali alle specie indicate nella domanda.

Si informa che il 12 marzo 2001, sulla Gazzetta Ufficiale n.59, è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell'Ambiente del 22 febbraio 2001 che prevede il possesso di un apposito registro.

Con i migliori saluti.


RCI

Il Presidente della Commissione
(Dott. Vincenzo Rossi)



Allegato A – Elenco provvisorio degli animali domestici.

Allegato B – Elenco delle specie animali autoctone di Anfibi, Rettili, Uccelli e Mammiferi della fauna italiana.

Allegato C – Elenco delle specie di Anfibi e Rettili di cui la detenzione ed il commercio sono vietati.

Allegato D – Elenco provvisorio delle specie animali alloctone naturalizzate.

Allegato E – Elenco delle specie di animali pericolosi.

Allegato F – Elenco delle specie allevabili escluse dal divieto di detenzione se autorizzate ai sensi della Legge 157/1992.

Allegato G – Dimensioni minime per le gabbie, teche e recinzioni di animali appartenenti ad alcuni gruppi tassonomici di cui viene richiesta l'autorizzazione al commercio.

Allegato H – Attrezzature necessarie per determinati gruppi tassonomici di animali.